

a cura di **G. MONTACCINI | G. FOGLIA**

con il contributo di
N. Acciarri | L. Mainardi | P. Moroncini | C. Vallasciani

FORMULARIO RAGIONATO del nuovo **CODICE** dei **CONTRATTI PUBBLICI**

con

- **Note e avvertenze** per la **redazione degli atti**
- **Guida ragionata** alle novità **sostanziali e processuali**

 **Neldiritto
Editore**

I. Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

A. La base normativa

Art. 45, comma 4, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; All. I.10 al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36; Art. 5, All. I.7 al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

B. Gli atti

1. Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche e relativo regolamento

COMUNE DI _____
ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. ____ DEL ____

OGGETTO Approvazione del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

L'anno ____ (in lettere), il giorno ____ (in lettere) del mese di ____, alle ore ____, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei Signori:

Presenti	Assenti
(riportare elenco nominativi)	(riportare elenco nominativi)
...	...

Totale _____

Partecipa il Segretario Comunale _____

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio _____ invita il Consiglio all'esame dell'oggetto su riferito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 45 del D. Lgs. 36/2023;
- l'allegato I.10 al D. Lgs. 36/2023
- l'art. 43 della L. 449/1997;
- l'art. 1, c. 2, della L. 241/1990;
- gli artt. 3, 7, 42 c. 2 lett. a) e 119 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 120 D. Lgs. 42/2004;

VISTO e considerato l'Articolo 45 del D. Lgs. 36 del 31.03.2023: **"Incentivi alle funzioni tecniche"**

1. *Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale 5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2".

RITENUTO di adottare un apposito Regolamento per disciplinare l'assegnazione degli incentivi per attività tecniche al fine di individuare i soggetti destinatari, nonché gli atti e le procedure necessari per il riconoscimento;

TENUTO CONTO che le attività oggetto di incentivo sono elencate all'Allegato I.10 del d. lgs. 36/2023 ed assorbono l'80% della somma prevista a titolo di incentivo;

DATO ATTO che il restante 20% è destinato come disposto dai commi 6 e 7 del summenzionato art. 45;

CONSIDERATO che occorre specificare le percentuali degli importi destinati alle singole funzioni per lavori, servizi e forniture;

I. Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

EVIDENZIATO che

- la somma globalmente destinata all'incentivo è a carico degli stanziamenti per le singole procedure nel limite massimo del 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture

- nei quadri economici è necessario prevedere la copertura per gli incentivi alle funzioni tecniche;
RILEVATO che a norma del comma 2 gli incentivi tecnici sono previsti per servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'esecuzione e, pertanto per i casi di affidamenti caratterizzati da elevato contenuto tecnologico o da elevata complessità o innovazione;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è dell'Ufficio, che il Dirigente della relativa Direzione è e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

VISTO il testo del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, allegato alla presente proposta di deliberazione come sua parte integrante;

ATTESA l'autonomia normativa ed in particolare il potere regolamentare riconosciuti all'Ente ai sensi degli artt. 3 e 7 D. Lgs. 267/2000 nonché la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, in ordine all'adozione dei regolamenti;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

ACQUISITE le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate

A voti unanimi:

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni allegato alla presente proposta di deliberazione come sua parte integrante;
- 3) di stabilire e dare atto che il Regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività ed efficacia del presente deliberato così come approvato dal Consiglio comunale;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è

Allegati

- Regolamento;
- parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".

2. Proposta di regolamento. Incentivi per attività tecniche.

CAPO I - Principi generali – Art. 1. Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche •Art. 2. Destinatari •Art. 3. Gruppo di lavoro •Art. 4. Limite soggettivo dell'incentivo •Art. 5. Esclusione dalla disciplina dell'incentivo •Art. 6. Centrali di committenza •Art. 7. Quota del 20 per cento

CAPO II - Incentivo per lavori – Art. 1. Graduazione della misura incentivante •Art. 2. Disciplina delle varianti •Art. 3. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Incentivo per acquisizione di servizi e forniture – Art. 1. Graduazione della misura incentivante •Art. 2. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni – Art. 1. Principi in materia di valutazione •Art. 2. Attività articolate e singole •Art. 3. Assegnazioni coincidenti di più attività •Art. 4. Attività del personale dirigenziale •Art. 5. Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi •Art. 6. Liquidazione dell'incentivo •Art. 7. Informazione e confronto

CAPO I Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate dalla normativa vigente in materia.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;

I. Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Dirigente competente, la struttura tecnico amministrativa o Gruppo di lavoro, destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Qualora per esigenze sopraggiunte si rendesse necessario modificare il Gruppo di lavoro, con il medesimo atto occorre dare conto delle attività già svolte e delle fasi già compiute.

2. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

3. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. A norma dell'art. 45 del codice dei contratti pubblici, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a)
- b)
- c)

Art. 6

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1; la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

-

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

CAPO II
Incentivo per lavori

Art. 7

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

VALORE	PERCENTUALE
Da € a €%
Da € sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023%
Oltre la soglia di rilevanza europea%

Art. 8

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c.13, del Codice.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate di seguito.

Responsabile unico del procedimento%

Programmazione della spesa per investimenti%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento%

Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali%

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica%

Redazione del progetto esecutivo%

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione%

Verifica del progetto ai fini della sua validazione%

Predisposizione dei documenti di gara%

Direzione dei lavori%

Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)%

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione%

Collaudo tecnico-amministrativo%

Regolare esecuzione%

Collaudo statico%

2. La percentuale indicata è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

I. Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

(eventuale) 3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente ridistribuite.

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 10

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

SERVIZI	
VALORE	PERCENTUALE
Da € a €%
Da € sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023%
Oltre la soglia di rilevanza europea%

FORNITURE	
VALORE	PERCENTUALE
Da € a €%
Da € sino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 d. lgs. 36/2023%
Oltre la soglia di rilevanza europea%

Art. 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali di seguito indicate:

Responsabile unico del procedimento%

Programmazione della spesa per investimenti%

Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento%

Redazione del progetto (livello unico)%

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione%

Predisposizione dei documenti di gara%

Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo%

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione%
Collaudo tecnico-amministrativo%
Regolare esecuzione%
Verifica di conformità%

2. La percentuale indicata è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. (eventuale) 3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV Norme comuni

Art. 12

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote definite. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla L. e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 13

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 14

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

Art. 16

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

I. Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata come di seguito.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21 al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40 % del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40 % dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

2. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
- La scheda è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 19

Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

C. L'inquadramento dell'istituto

L'articolo 45 disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, rinviando all'allegato I.10 per l'elenco delle attività da incentivare. La norma è estremamente puntuale, dettagliata e operativa.

Il comma 1 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti relativi alle procedure di affidamento, estendendo la previsione alle attività tecniche relative a tutte le procedure e non solo all'appalto. Viene in questo modo superata una delle criticità della previgente disciplina.

L'allegato I.10 elenca analiticamente le attività che beneficiano dell'incentivo.

Il comma 2 stabilisce che all'incentivo venga destinato al massimo 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento. Le stazioni appaltanti possono comunque prevedere una disciplina diversa. A differenza di quanto disposto dal d. lgs. 50/2016, le somme corrisposte a titolo di incentivo sono erogate direttamente ai dipendenti. Viene eliminata quindi la previsione in base alla quale le stesse confluiscono nel fondo per l'incentivazione.

La norma innalza il tetto retributivo individuale, dal 50% del trattamento complessivo annuo lordo, al 100% dello stesso. Per le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, è previsto un ulteriore aumento del 15%.

Il regolamento reca la disciplina dell'incentivazione con particolare riferimento alla ripartizione della somma tra le diverse attività, nonché alle procedure per il riconoscimento e l'erogazione della stessa. Lo schema di regolamento di cui all'atto n. 2 è frutto di minima e libera rielaborazione del modello proposto da ANCI nel "Quaderno incentivi tecnici 2023", reperibile al seguente link <https://www.anci.it/wp-content/uploads/quaderno-incentivi-tecnici-2023.pdf>